

I FEUDATARI E I VASSALLI DI VOLTURARA

CAPITOLO I

1. — Che Volturara deva il nome alla sua particolare postura sui monti dell'Appennino sannito molisano che, digradando verso la valle del Fortore, risalgono l'ombroso subappennino dàuno che in dolci ondeggiamenti sbocca nel Tavoliere ricco di storia di greggi di mèssi di pàmpini, è una ipotesi che mi sorride.

L'oraziano « quos torret Atabulus » mi fa pensare, infatti, al « Volturmo » o « Vulture » che, soffiando dal monte omonimo, accecò di polvere i romani in rotta sul campo di Canne: « Altitonans Vulturinus, et Auster fulmine pollens ».

Secondo il Fraccacreta (1), verso la fine del secolo XVIII Volturara; a cinque miglia da Volturino e a dodici da Lucera, conta tremila abitanti.

E per l'Ughelli (2): « Episcopatus iste a tempore erectionis Beneventanae Metropolis dicitur in titulus, cui Suffraganeus est, cui annexus est Episcopatus Montis Corbini in Apulia: nunc solo aequata ea civitas, extantibus..... quibusdam Ecclesiae Episcopalis, et moenium vestigiis..... Diocoesis..... confines habet Beneventanam, Arianam, Lucerinam, et Larinatem: ejus finibus Oppida octo. I. S. Bartholomaeus [*in Galdo*] Episcopalis Residentiae.... II. Oppidum S. Marci da Catula..... III. Oppidum Celentiae..... IV. Castrum Novum [*Castelnuovo della Dàunia*]..... V. Oppidum Petrae [*Pietra Montecòrvino*]..... VI. Oppidum Mottae [*Motta Montecòrvino*]..... VII. Volturinus..... VIII. [*Casalvecchio di Puglia*] ab Epitrotis Graecis habitatum, quibus Graecus Sacerdos sacra Graeco rito administrat..... Animae totam hanc Dioecesim incolentium 4500.

(1) MATTEO FRACCACRETA, *Teatro topografico storico-poetico della Capitanata*, tomo II, p. 152 e segg., Napoli, 1832.

(2) F. UGHELLI, *Italia Sacra*, ed. Coleti, tomo VIII.

Mensae Episcopalis annuus census duc. 1200. Taxatur in Libro Fisci Apostolici Floren. 50, olim 90, nunc 82 ».

Nei succinti ragguagli su Volturara il Fraccacreta scrive che nella sua piazza « leggonsi una lapide *Mutius Scevola*, un'altra *Sex Attiue G. R. situs*, ed un bassorilievo con caratteri non latini ».

E il Mazzella (1), che l'annovera tra le dieci città della Capitanata, dà a Volturara 56 fuochi nel 1532, fuochi 86 nel 1545, e fuochi 115 nel 1592. Dati che il Fraccacreta completa, facendo ascendere i suoi fuochi nel 1595 a 125, nel 1648 a 133, nel 1664 a 139 e nel 1777 a 147.

Eretta a Diocesi nel 1137, ha per primo vescovo Giovanni e per ultimo Nicola Martini di S. Bartolomeo in Galdo.

Col concordato stipulato il 21 marzo 1818 tra Pio VIII e Ferdinando I di Borbone, la sua diocesi è aggregata a quella di Lucera.

2. — Già città degli Irpini — il Ferrara la dice, infatti, *Urbs Hirpinorum in Apuleae confinia* —, l'Ughelli (2) le dà oltre mille abitanti.

Nel 1433 vi è aggregata la diocesi di Montecorvino, ormai disabitata e in rovina.

Unitamente con altre terre, nel secolo XV Volturara è data in feudo a Paolo di Molise. Non è stato possibile di rintracciarne l'investitura; che purtuttavia si ricava indirettamente dal tomo I dei *Repertorj*, nei quali si legge che nel 1479 il re Ferrante di Aragona investe Giovannella di Molise « Uxor magnifici, et potentis Domini Alberici Carafa de Neapoli, militis regii consiliarii » e conte di Marigliano, della città di Volturara — che il Pacichelli (3) dice abitata fin dai tempi di Carlo d'Angiò da famiglie provenzali — e di altre terre « cum eorum hominibus, vassallis, juribus, et jurisdictionibus, et cum integro eorum statu, mero, mixtoque imperio, et gladii potestate, come l'ave posseduto Paolo di Molisio suo Padre ».

Nel medesimo anno 1479, Giacomo, da Sisto IV creato nel 1472 vescovo di Volturara e di Montecorvino, per il canone annuo di tre once pari a diciotto ducati da pagarsi alla mensa vescovile e redimibili quandocumque con surrogazione di un altro corpo,

(1) SCIPIONE MAZZELLA, *Della descrizione del regno di Napoli*, Napoli, tip. dello Stigliola a Porta Reale, 1597.

(2) op. cit., t. VIII, col. mihi 548.

(3) G. B. PACICHELLI, *Il Regno di Napoli in prospettiva*, Napoli, 1703.

cede a Giovannella di Molise l'integra metà della città da lui posseduta, che si dice scarsa di abitanti.

Giovannella ottiene così l'utile dominio della città.

Per quante ricerche abbia fatte, a F. M. Zara (1) non è riuscito di rintracciare il diploma originale che concede in feudo al Vescovo della Diocesi la metà della città di Volturara. Ciò non per tanto, la prova indiretta della sua esistenza ci è data e dalla cessione fatta nel 1479 dal vescovo Giacomo a Giovannella di Molise (come può cedersi, infatti, una cosa che non si possiede?) e da tre documenti comprovanti i pagamenti di adoa fatti dai vescovi di Volturara nel 1317 e nel 1328 « pro medietate Terre Volturarie quam tenet a curia in justitieratu Capitinate (2) » e il terzo citato dall'Ughelli (3) quando scrive che Pietro, vescovo di Volturara, nell'anno 1321 « ex registro Regio Neapolitano, solvit regium subsidium pro medietate Terrae Volturariae ».

Donde si ricava che nel 1479 la rendita annua del feudatario di Volturara è di trentasei ducati e che Paolo di Molisio fu investito della metà delle rendite feudali, poi che l'altra metà apparteneva alla mensa vescovile.

Che d'altra parte il godimento in feudum della metà di Volturara sia stato tutt'altro che pacifico per i vescovi della diocesi sta a provarlo il fatto che Carlo II d'Angiò, dopo che Niccolò IV lo incoronò in Firenze, passa a Napoli dove, tra le pesanti cure di riordinamento del governo del regno, cerca di dirimere, fra le altre, la vertenza sorta tra Filippa, moglie ed erede del milite Ugone di Suliaco (4) detto « il rosso » feudatario della metà della città di Volturara e il vescovo della diocesi feudatario dell'altra

(1) F. M. ZARA, *Per la Real Cattedrale, ed Università della città di Volturara, contro il Vescovo di quella Diocesi. Nella Suprema Giunta Ecclesiastica*, Napoli, 1798.

(2) Questa citazione riporto dallo ZARA (op. cit., p. 27), che alla sua volta la riporta (fol. 10 a t., e fol. 11) da una memoria del canonico di Volturara don Francesco Janigro, e dalla città e dal Capitolo di Volturara presentata, con altri documenti dal Janigro rintracciati nel « reale Archivio della Zecca » di Napoli, « a dimostrazione dell'immediato real Patronato della Cattedrale, e del Vescovado di Volturara ». Il richiamo al numero dei fogli riportanti i documenti sui quali lo Zara impernia la difesa dei diritti che il Capitolo di Volturara rivendica, si riferisce evidentemente, non già al documento che dice genericamente tratto dall'Archivio di Stato senza che peraltro ne specifichi il Registro, ma ai fogli della memoria del Janigro.

(3) Op. cit., tomo VIII, p. 551.

(4) DE SULLY, *Codice Diplomatico Barese*, IX, ad nomen.

metà, il quale ricorre alla giustizia del Re « pro parte sue majoris Vulturariensis Ecclesie » contro le vessazioni cui lo espongono i ministri di Filippa. E, con diploma dell'8 dicembre II indizione (1289), Carlo ordina al Giustiziere della Capitanata di porre un freno alle prepotenze di quei ministri « in ipsius Episcopi Vulturariensis Ecclesie prejudicium et jacturam (1) ».

Purtroppo, i disturbi non si quietano se nel 1299 il vescovo « nomine et pro parte sue majoris Vulturariensis Ecclesie » ricorre nuovamente al Re esponendogli che, possedendo « communiter et pro indiviso » con Giovannetto Gualtiero, pupillo « dicti Russi de Suliaco... dictus videlicet Episcopus integram medietatem et prefatus joannettus reliquam medietatem », per cui lamentele e disturbi continui. E il Re, con diploma « datum Neapoli die XXVIII junii XII indictionis » (1299) ordina al Giustiziere che senza indugi « collatione de hiis facta rationabili sic situm ipsius Terre et Vassallos ipsos dividos et distinguos proportionabiliter inter eos... distinguendo Vassallos ipsios per numerum et nomina situm vero perfines lapideos vel alios notabiles terminos limitando quod utraque Parcium reputare debeat exinde se contentam ». E, poco oltre: « De predictis quoque divisione distinctione et limitatione per te exinde faciendis et de executione presentium fieri faciatis quatuor publica consimilia instrumenta quorum uno penes te retento et duobus Partibus uno videlicet unicuique ipsarum Parcium assignandis quartum ad curiam nostram mittas » (2).

Il motivo che nel 1479 induce Giacomo, vescovo di Volturara e Montecorvino, a concedere in enfiteusi perpetua col canone annuo di tre once, pari a diciotto ducati, redimibili quandocumque con surrogazione di un altro corpo, a Giovannella di Molise la metà della città di Volturara (3) è chiaramente esposto nello strumento di cessione: « propter guerrarum turbines et alias calamitates que in hoc regno notorie fuerunt Civitas ipsa Vulturariensis fuit et est distructa et disolata et effecta est quasi inhabitabilis et nullus in ea habitat nisi quidam Sclavones seu Albanenses in quibus nulla est spes firma circa eorum habitationem pro ut notorium est » (4).

Nel 1479 Volturara si presenta, quindi, distrutta e desolata e quasi disabitata, se se ne eccettuano alcuni schiavoni o albanesi.

(2) ZARA, op. cit., pp. 28-29. Fol. 9 a t. in fin. et segg.

(3) ZARA, op. cit., pp. 30-32. Fol. 8 a t. et 9.

(4) ZARA, op. cit., pp. 30-32. Fol. 35 ad 74.

(1) ZARA, op. cit., pp. 30-32. Fol. 37 a t.

3. — Per rendere redditizio il feudo pressochè disabitato, Giovan Francesco Carafa, che succede nel ducato di Ariano alla madre Giovannella di Molise, nel 1517 adduce in Volturara Apula una colonia di provenzali cui Beatrice Carafa moglie dell'esule Alberico il 23 maggio 1532 concede uno speciale statuto (1), che è il primo della serie che ho la buona ventura di portare a conoscenza degli studiosi.

Quali le cause dello spopolamento di Volturara, che determina il vescovo Giacomo a cederne la metà in suo possesso a Giovannella di Molise per un canone annuo irrisorio, e, in un secondo tempo, il feudatario Giovan Francesco Carafa a addurvi per ricostituirne la popolazione dei coloni provenzali?

Lo strumento di cessione del 1479 parla di « turbini di guerra e di altre calamità ben note » che, ridòttala in rovina e pressochè disabitata, rendono al vescovo il possesso della sua metà particolarmente oneroso.

Veritiera può apparire d'altra parte la tradizione secondo la quale cotesto spopolamento è dovuto alla pestilenza del 1348 che falcidia la popolazione della Capitanata, e massime quella della città di S. Maria della Vittoria « olim dicta Luceria Sarracenorum ».

Ma, allora, anche i paesi finitimi avrebbero dovuto risentirne gli effetti, che così particolarmente disastrosi sarebbero stati per Volturara.

E, invece, lo spopolamento, lamentato in documenti e in testimonianze di scrittori sincroni, riguarda esclusivamente Volturara.

Non mi pare, tuttavia, ch'esso sia da attribuirsi, oltre che alla pestilenza del 1348, anche a quella del 1528, poi che sin dal 1479 se ne fa larga menzione.

In un'inchiesta del 1530-31 (2) sui feudi confiscati ai baroni parteggianti per la Francia nella guerra che prese nome dal Lautrec, si parla anche di Volturara, appartenente, come ho detto, al ribelle duca di Ariano Alberico II Carafa, e vi si dice che la città era molto antica, ma che *già molti anni prima* era spopolata, e che negli anni precedenti la guerra era stata ripopolata dai provenzali, e che i nuovi coloni erano stati decimati da quella guerra senza quartiere.

(1) Questo statuto, sobriamente e dottamente illustrato, il compianto prof. Giuseppe Ceci ha pubblicato che ora fanno i venticinque anni nell'opuscolo f. c. *Lo statuto dei provenzali di Volturara*; Trani, editore Vecchi, 1917.

(2) Pubblicata nell'*Archivio storico napoletano*, LIV, 1929, p. 148.

Nella interessante memoria nella quale illustra i motivi che nel marzo 1797 inducono la città e il Capitolo della Cattedrale di Volturara a inviare una supplica al Re « perchè si degni di richiamare al R. suo patronato non meno la Cattedrale istessa che il Vescovo », lo Zara (1) espone quelle che a suo parere sono le cause immediate dello spopolamento della città. « Volendosi saper le cagioni di succeduta sua decadenza, due potentissime la fama ne ha tramandate alla Posterità, senza ricorrere alla generale delle guerre, delle quali [*la Capitanata*] sopra tutte le altre è stata lugubre teatro ne' passati secoli: La vicinanza de' Saracini, stanziati a Lucera: il terremoto dell'anno 1456. A queste si dee aggiunger la terza, forse più efficace ed operante delle prime, dipendente da' Vescovi, niente lodevolmente incapricciati a non dimorarvi ».

Mi si conceda ch'io, con la brevità che la natura della trattazione richiede, esamini partitamente le cause che avrebbero direttamente agito sullo spopolamento della città.

4. — Per ripopolare Lucera che, dopo la distruzione operatavi nel 663 dall'imperatore Costante II, vive una vita stentata e, sotto certi aspetti, squallida; e fors'anche, e soprattutto, per farne un baluardo contro il papato che con la sua lotta senza quartiere mina dalla base la sua potenza inducendo i sudditi pavidi di minacce spirituali ad essere proclivi a novità (2); e, infine, per allontanare dalla Sicilia il pericolo di nuovi torbidi e assicurarle pace e prosperità, Federico II di Svevia nel 1223 vi adduce più che ventimila saraceni atti alle armi ch'egli vi ha di recente vinti e soggiogati, istituendo così in Lucera una potente colonia militare, straniera per lingua per religione per razza alla gente che popola la terra in cui vive (3).

(1) Op. cit., p. 10.

(2) « e sapendo come gli abitanti del suo Regno siano per natura proclivi a novità..... » (PANDOLFO COLLENUCCIO, *Compendio dell' Historia del Regno di Napoli*, libro IV; Venezia, Giunti, 1613).

(3) RICCARDO DA S. GERMANO, *Chronaca priora*, p. 966, D.

E il DE CHERRIER (*La storia della lotta dei Papi e degli Imperatori della Casa di Svevia*, vol. II, p. 27; Palermo, 1869): « Una formidabile città della fu eretta a spese del tesoro imperiale; le città e le chiese vicine contribuirono alla costruzione degli edifici; e quel nuovo stabilimento servì per tenere a freno i turbolenti signori della Puglia. L'imperatore ne trasse eccellenti truppe leggere, sulle quali gli anatemi di Roma non facevano nessuna impres-

E altri saraceni Federico vi trasferisce dalla Sicilia nel 1246, dove godono, come afferma Pier delle Vigne (1), i medesimi privilegi e la medesima libertà di coscienza concessi ventitre anni prima ai loro correligionari. Così che a sessantamila i cronisti fanno ascendere i saraceni che nel 1223 e nel 1246 Federico trasferisce dalla Sicilia a Lucera.

E, forti della protezione dell'Imperatore, cui sono fedelissimi e della cui potenza costituiscono il nucleo propulsore, i saraceni incominciano a scorrere il paese vessandone siffattamente i cittadini da costringerli per amor di pace a disertare case ed averi (2).

Risollevate le sorti di Manfredi e favorita la spedizione di Corradino la cui fortuna, travolta sui campi Palentini, chiude la sua tragica giornata sulla Piazza del Mercato in Napoli, i saraceni di Lucera si sottomettono a Carlo d'Angiò. Al quale, dopo un assedio durato sei mesi, nel 1269 finalmente si arrendono (3). Ma o perchè non ancora sicuro del trono con tanta facile fortuna e con tanta ignavia dei baroni pugliesi conquistato o perchè pensa di servirsene nelle sue imprese nel prossimo oriente, Carlo si accontenta di assoggettarli ad un tributo gravosissimo.

Ed ecco che nel 1273 li manda a Durazzo per combattervi contro l'imperatore greco. E approfitta della loro lontananza per sostituirli con suoi vecchi sudditi cristiani ch'egli fa venire dalla contea di Forcalquier, dal baliaggio di Digne, dal baliaggio di Draguignan, dalla vicaria di Nizza e Grasse, dal baliaggio di Aix, dal vicecomitato di Marsiglia, e dalla Vicaria di Avignone, Tarascona e Arles e ai quali offre terre, grano, danaro e sicurtà (4).

Alla colonia militare dei saraceni Carlo intende così di contrapporre una colonia cristiana, apparentemente costituita di contadini e di artigiani, ma in realtà di giovani atti alle armi.

sione, ond'esse furono utilmente impiegate da questo principe nella sua lotta contro la Chiesa.»

Infatti, secondo la cruda espressione di un cronista contemporaneo, la colonia saracena di Lucera era per il papa Gregorio IX « quasi spina in oculo » (MATHAEUS PARISIUS, p. 603).

(1) *Epist.*, lib. II, n. 12, t. I, p. 267.

(2) P. GIANNONE, *Istoria Civile del Regno di Napoli*, t. II, lib. 16, cap. 2.

(3) SABA MALASPINA, IV, cap. 20, in MURATORI, VIII, 858, *R.I.S.*

(4) P. RIVOIRE, *Lucera sotto la dominazione angioina*, Trani, Vecchi, 1901; PIETRO EGIDI, *La colonia Saracena di Lucera e la sua distruzione*, Napoli, Pierro, 1912; G. B. GIFUNI, *Origini del Ferragosto lucerino*, Lucera, Pesce, 1932; G. B. GIFUNI, *Lucera*, Urbino, S.T.E.U., 1937.

Ma, braccati dai saraceni ingelositi, i nuovi venuti sono costretti ad unirsi ai duecento provenzali che, staccati dal suo esercito, l'8 luglio 1269 Carlo manda a presidiare la vecchia fortezza di Crepacuore, che domina la via Traiana, donde, migrando a traverso l'alta valle del Celòne, qualche anno dopo costituiranno le colonie di Celle e di Faeto, tuttora esistenti (1).

Nel 1300, mosso dall'« angosciosa necessità di danaro e di frumento » (2), Carlo II ordina al razionale Giovanni Pipino di Barletta, chiamato a risolvere violentemente un problema nel contempo religioso e finanziario (3), lo sterminio dei saraceni (4), e danna i pochi che ne scampano quali al confino, quali all'abiura e quali al servaggio (5).

È da supporre che, prossima a Lucera, anche Volturara abbia avuto a soffrire le incursioni e le angherie dei saraceni.

Ma il suo spopolamento che si avvèra intorno al 1300 non credo che, massime dopo la distruzione della colonia saracena che porta una certa tranquillità fra le popolazioni della Dàunia, si sia protratto siffattamente da presentarla dopo centosattantanove anni « distrutta e desolata e inabitabile ».

D'altra parte, la sorte di Volturara ha dovuto essere certamente la stessa dei paesi finitimi. I quali, a seguirne le periodiche numerazioni dei fuochi, presentano un progressivo, anche se lento, aumento della loro popolazione civile.

Onde è da accogliere con molta cautela l'ipotesi che le scorriere dei saraceni debbano considerarsi come uno dei fattori preminenti dello spopolamento di Volturara.

5. — Possiamo d'altra parte supporre che, per un comprensibile desiderio di tranquillità e fors'anche per la scarsezza delle rendite e per l'insalubrità del clima che ancor oggi, ad onta che la cittadina sieda a cinquecento metri di altitudine, non è completamente immune dalla malaria, i vescovi della diocesi, ammaestrati

(1) M. DE ROSA, *Il borgo natio*. Storia diplomatica del comune di Faeto, Molfetta, 1934.

(2) P. EGIDI, op. cit.

(3) ROMOLO CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, 1922-1931.

(4) « Quam ob rem legem tulit, qua licebat omnes Saracenos, ubicumq. invenirentur, sine periculo necare » (COLLENUCCIO, lib. IV).

(5) P. RIVOIRE, op. cit.; P. EGIDI, op. cit.; P. EGIDI, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera* (1285-1343), Napoli, Pierro, 1917.

dalle lunghe brighe avute per il passato, abbiamo cercato di evitare ogni ragione di collisione con i vari feudatari.

Ma bisognerà pure che ci prospettiamo il loro disagio spirituale ad assolvere la loro missione in mezzo ad una popolazione che, intimamente intinta di verbo valdese, mostra per le pratiche della chiesa cattolica, se non un'aperta avversione, che non sarebbe tollerata dalla severità dei tempi, per lo meno una comprensibile indifferenza.

Un complesso di motivi, che purtroppo non riesco a cogliere nella loro validità determinante e nella loro continuità storica, ha indotto i vescovi della diocesi montana di Volturara (1) a disertare la loro sede.

Un'eco viva dello squallore della piccola diocesi di montagna troviamo certamente nelle parole con le quali uno studioso del tardo settecento (2) grida il suo biasimo ai Pastori che abbandonano le loro pecorelle per vivere in un paese che, per giunta, è fuori della giurisdizione della diocesi: « I vescovi di Volturara, per un vile, e niente lodevole capriccioso dispetto, l'hanno abbandonata, contenti di starsene nascosti, e negletti in una Terra neppure dell'immediata dizione loro, in S. Bartolomeo in Galdo, che appartiene all'Abate di real nomina di S. Maria *ad Mazzoccam*. Non son valuti inviti, non preghiere, non decreti di Magistrato, per farli piegare al dovere, che pure è di coscienza, di dimorare nella Città, che loro dà il titolo, la rendita, e l'onore della Croce... I Vescovi, male adattandosi a dimorare in luogo baronale, stato loro (3), l'abbandonarono, e quindi la Città è caduta da ogni suo lustro... ».

Ma, quali che siano i motivi che hanno indotto i vescovi ad allontanarsi dalla loro diocesi, possiamo in tutta coscienza ritenere come codesta diserzione abbia potuto dal suo canto contribuire a rendere Volturara pressochè disabitata?

6. — Ma un'altra supposizione sento di poter fare, e validissima, come quella che, aderendo alla realtà storica, appaga il nostro intendimento e il nostro spirito logico.

Ed è questa: la causa principale, se non unica, dello spopo-

(1) UGHELLI (op. cit., tomo VIII, p. 548, lit. A): « Vulturaria montana civitas... parva est; ac pene desolata... ».

(2) F. M. ZARA, op. cit.

(3) Ciò è: del quale un tempo sono stati padroni.

lamento di Volturara è forse da ricercare nel movimento tellurico che, nel dicembre 1456, regnando il magnanimo Alfonso I d'Aragona, porta nel regno, e specialmente nella Capitanata, morte e rovina? (1).

Bindo, ambasciatore di Siena presso la Corte di Alfonso I d'Aragona, nella relazione nella quale dà particolari ai rettori della sua città degli orrori del terremoto e l'elenco delle città e delle terre che ne sono state maggiormente colpite, al n. 23 scrive: « Nell'Italia Troja, una piccola cittaduzza, Ascoli, Greci... Di queste nominate città, alcune sono sprofondate, altre in parte cadute » (2).

E il Di Costanzo: « Successe poi l'anno 1456, nel quale fu per tutto il regno un terremoto più orrendo che fosse stato mai per molti secoli, perchè caddero molte cittadi, e tra l'altre Brindisi che era popolatissima, che con la ruina coverse e seppellì tutti i suoi cittadini, e restò totalmente disabitata; cadde ancora la città d'Isernia e molte castella per diverse provincie del regno... » (3).

E il Muratori (4): « Parve, che Iddio mostrasse il suo sdegno in quest'anno [1456] contra del *Re Alfonso*, se pure è lecito a noi di facilmente interpretare così i giudizj divini, allorchè sopra i delinquenti Re, ma sopra gl'innocenti popoli si scarica il flagello delle calamità. Nel dì 5 di dicembre, e in altri susseguenti giorni, un sì terribile tremuoto scosse la Terra del Regno di Napoli, che fu creduto non essersi da più secoli indietro provato un somigliante eccidio in quelle contrade. Caddero in Napoli molte Chiese, Torri, e case colla morte di molte persone. Benevento, S. Agata, Brindisi, Ariano, Ascoli [*Satriano*], Campobasso, Avellino, Cuma, ed altre Terre rimasero affatto diroccate e distrutte... Nocera di Puglia, Gaeta e Canosa per la metà furono rovesciate... ».

Ma più minuzioso il Summonte (5), che la narrazione completa con l'elenco delle città e terre e castella che furono distrutte o che subirono danni gravi: « Fu anche nel fine di questo anno [1456] un grandissimo terremoto in Napoli, e quasi per tutto il

(1) M. BONITO, *Terra tremante*, p. 163; COLLENUCCIO, op. cit.; P. A. ROSSO, *Ristretto dell'Istoria della città di Troia e sua Diocesi* (dalle origini al 1584), Trani, 1907; ARANEO, *Notizie storiche della città di Melfi*, Firenze, 1866; M. BARATTA, *I terremoti d'Italia*; M. FRACCACRETA, op. cit.; ecc.

(2) *Archivio storico per le provincie napoletane*.

(3) ANGELO DI COSTANZO, *Storia del Regno di Napoli*, lib. XIX.

(4) L. A. MURATORI, *Annali d'Italia*, tomo IX, p. 220, Napoli, 1754.

(5) G. A. SUMMONTE, *Storia del Reame di Napoli*, tomo IV, libro VI, p. 246 e segg.; Napoli, 1749.

Regno a' 5 di Dicembre ad ore 11, ed alli 30 dell'istesso ad ore 16: questo fu così terribile, che non fu mai per alcun tempo inteso il simile. È questo Terremoto sommariamente riferito dal Zorita, dal Collenuccio, et altri Scrittori del Regno... fu un successo molto orrendo, e delli più spaventevoli, che fussero mai successi in Regno et in Napoli, perchè oltre la desolazione di molte Città, e Terre, vi morirono infinita quantità di persone... L'antica Città di Larino in Capitanata, fino da' fondamenti con morte di 1313 persone... Colpiti duramente furono altresì il castello di Montecalvo... Canosa, Accadia, Ascoli Satriano... Bovino, Brindisi, Isernia... Nella provincia di Capitanata nella Città di Lucera si rovinò il Castello, over Fortezza con molte case della Città in numero di 300 ma il numero dei morti non si seppe... La Città di Troja distrutta... ».

Volturara non figura nell'elenco minuzioso delle città e terre che ne furono colpite. Forse, a causa della sua scarsa importanza e della sua lontananza dalla capitale del regno.

Ma è tuttavia da supporre che se Lucera, Ariano, Montecalvo, Isernia, Larino, Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Troia... ne sono state così duramente colpite, anch'essa, che da Lucera, e mi limito alla sola Lucera, dista soli trenta chilometri, ha dovuto risentirne dei danni. Dei quali per ragioni ovvie ignoriamo l'entità e la natura.

Comunque, per gravi che siano stati, essi non hanno potuto tuttavia esser tali da non consentire che, a simiglianza dei paesi finitimi, e in particolare Lucera, anch'essa potesse ripararli, e rinascere così a nuova vita.

Al contrario, il fenomeno del suo spopolamento si aggrava, tanto da indurre il feudatario Giovan Francesco Carafa a addurvi nel 1517 una colonia di provenzali.

Che dobbiamo pensarne?

Che i guasti prodottivi dal terremoto ne abbiamo accentuato il flusso migratorio, così da renderla pressochè disabitata?

E, per tanto, il movimento sismico non dobbiamo considerare come la causa specifica dello spopolamento della cittadina montana, bensì come un aggravamento del fenomeno del suo progressivo depauperamento demografico.

Che vi abbiano concorso gli altri fattori che ho sommariamente esaminati: scorrerie dei saraceni, pestilenze, travagli delle guerre, crisi della sede vescovile? E, perchè no?, la malaria, dovuta alle paludi e alle acque stagnanti che ancor oggi vi generano le piene del Fortore?

Comunque, il progressivo spopolamento di Volturara, giunto a tanto da ridurla pressochè disabitata, rimane, ad onta delle molte, e tutte valide, ragioni addotte per spiegarlo, un fenomeno che sfugge ai nostri mezzi di indagine. Anche perchè allo stato attuale delle nostre conoscenze noi non possediamo dei documenti probativi, anche se di semplice cronaca paesana, che valgano ad assegnare al fenomeno, per tanti aspetti interessante, una causa bene accertata; ma solo dei documenti che il fenomeno illuminano di scorcio, ma tuttavia tali da seminare il campo della ricerca storica di lacune e di incertezze.

CAPITOLO II

1. — Da Giovannella di Molise nel 1505 Volturara passa al figlio Giovan Francesco Carafa che nel 1517 vi adduce una colonia di provenzali, e da costui nel 1527 passa ad Alberico II suo figlio, che, accusato di fellonia per aver parteggiato per i francesi in quella guerra che prende il nome dal Lautrec, è dal vicerè di Napoli Filiberto di Châlon, principe di Orange, privato dei beni (1).

I quali, in remunerazione dei suoi servigi quale comandante della cavalleria dell'esercito imperiale, sono concessi al principe di Molfetta don Ferrante Gonzaga (2), e la concessione l'impera-

(1) « ... il rigore del Principe di Oranges, che volle usare co' Baroni, conturbò non poco la pace del Regno, e fu cagione dell'abbassamento e della desolazione di alcune famiglie, siccome dell'ingrandimento di alcune altre. Il suo predecessore D. Ugo [*Moncada, vicerè di Napoli, allor che il Principe di Orange era Capitano Generale dell'esercito imperiale*] avendo... composti molti Baroni e data loro licenza in caso di necessità, di poter alzare le bandiere Franzesi, e d'aprir le porte delle lor Terre al nemico, diede la spinta a molti di farlo; ma il Principe d'Oranges, ora che il Regno era libero e ritornato interamente sotto l'ubbidienza di Cesare, non ammettendo a' Baroni quella scusa, e dicendo che il Moncada non aveva podestà di rimettere la fedeltà dovuta dal vassallo al suo Sovrano, si mise a gastigarli come ribelli, ad alcuni togliendo la vita, a moltissimi confiscando le robe, e ad altri, per semplice sospetto d'aver aderito a' francesi, componevagli in somme considerabili, con connivenza ancora di Cesare, il quale avea sempre bisogno di denari per nutrir la guerra... » (P. GIANNONE, op. cit., vol. II, lib. XXXI, capitolo IV).

(2) *Quinternioni*, 35, f. 7 a 13.

tore Carlo V conferma con diploma dato a Ratisbona il 30 giugno 1532 (1).

Ma il Gonzaga non riesce ad entrare in possesso dei feudi minori perchè sopra di essi gravano le ipoteche della dote della moglie di Alberico II, Beatrice Carafa figlia del marchese di Montesarchio, alla quale con sentenza del 1532 sono infatti riconosciuti Cercemaggiore e Volturara (2).

Il dominio della città « con suo castello seu fortezza e omnimodo giurisdizione civile criminale e mista, mero e misto imperio » nel 1538 il Gonzaga vende per una somma imprecisata al Reggente la Vicaria Francesco Antonio Villano (3), il quale il 9 agosto 1538 ottiene il regio assenso sulla vendita fattagli dal Gonzaga del diritto di ricomprare Volturara per cinquemila ducati da donna Beatrice Carafa; e il 31 agosto del medesimo anno l'altro assenso regio sulla cessione fattagli dalla Carafa del possesso su Volturara che le era stato riconosciuto per la sua dote (4).

Due anni dopo, e precisamente il 27 agosto 1540, per la somma di 162 ducati il Villano compera dalla R. Corte, e, per essa, dal vicerè don Pedro di Toledo, la giurisdizione delle seconde cause civili, criminali e miste di Volturara (5), e, allo scopo di rendere più redditizio il feudo, vi chiama a popolarlo delle altre famiglie provenzali, ch'egli induce a firmare le capitolazioni municipali, nelle quali inserisce dei nuovi diritti feudali.

Come vedremo, lo Statuto consta di 102 articoli ciascuno dei quali è munito del *Placet* del feudatario, il quale appone in fine la sua firma, e, sotto questa, l'annotazione secondo cui lo strumento è stato stipulato dal notaio Antonio de Trusianis di S. Bartolomeo « de voluntate praefati Excellentis Francisci Antonii, et

(1) *Quinternioni*, 34, f. 70 a 97; *Cedolari antichi*, 1529-1530, vol. 9 f. 38, vol. 10 f. 140.

(2) *Processi antichi della Sommara*, pandetta 14, n. 804; *Cedolario di Capitanata*, 1696-1751, vol. unico f. 11 a 19.

(3) Secondo il MANZELLA, (op. cit., p. 678), la famiglia Villani, di origine fiorentina, venne a Napoli al seguito del Duca di Calabria, figlio di Roberto d'Angiò. Nel Cedolario dei Baroni e Feudatari del Regno si trova Placito Villano barone di Belvederè. Nel 1596 Filippo II crea U. Villano marchese della Polla.

Francesco Antonio Villano, feudatario di Volturara, Presidente della R. Camera della Sommara, il 12 agosto 1548 è nominato Reggente della R. Cancelleria, e Fabrizio Villano è poscia anch'egli nominato Presidente della R. Camera della Sommara.

(4) *Quinternioni*, 13, f. 164; 14, f. 95.

(5) *Quinternioni*, 15, f. 159.

Universitatis Civitatis praedictae ». Segue un articolo aggiuntivo firmato dal Villano, e, a conclusione dell'istrumento, la seguente nota: « Praesentata Neapoli die 8 Januarii 1541 per Excellentem Dominum Franciscum Antonium Villanum utilem Dominum dictae Civitatis — Adest sigillum ».

Non ci si dice tuttavia il motivo che ha indotto il Villano a presentare le capitolazioni in Napoli.

Dallo Statuto del Villano rileviamo che l'Università possiede difese (1), prati ovvero paludi, ristretti e demanio.

Da F. A. Villano l'intera città — le cui rendite non superano di molto i trentasei ducati, di cui la cessione della metà fatta dal vescovo Giacomo a Giovannella di Molise, — nel 1548 è venduta per il prezzo di ducati 16.500 a Vincenzo Carafa dei duchi di Ariano, fratello del ribelle Alberico II, « cum ejus hominibus, vassallis, juribus, introitibus, et cum mero etc. banco justitiae, cognitione primarum, et secundarum causarum, et cum integro suo statu, et hoc pro ducatis 16500 (2) — e sulla vendita il vicerè don Pedro di Toledo il 27 febbraio 1548 concede il regio assenso (3).

Il 16 luglio del medesimo anno Vincenzo Carafa conferma lo statuto a suo tempo concesso dal Villano, tentando tuttavia di spogliare i cittadini dei diritti ch'essi esercitano sul bosco demaniale e tentando inoltre di inserirvi dei nuovi gravami.

Contro il tentativo di oppressione del nuovo feudatario Vincenzo Carafa, l'Università promuove causa davanti il Supremo Consiglio, la quale dura fino al 1557, allor che, stanca delle vessazioni del Carafa, l'Università è costretta di addivenire ad una convenzione, la quale viene stipulata in Napoli il 20 novembre 1557 per il notaio Tommaso Aniello nella curia del notaio Ferdinando Capomazza, ed è costituita di nove articoli, nel primo dei quali le sono riconosciuti i vecchi diritti sul bosco demaniale, salvo alcune riserve che al Carafa riesce di farvi inserire.

(1) « Defensa dicitur ager, pratum vel silva, ubi aut pascua seu animalia immittere, aut aliud quidpiam agere, quod iis noceat, non licet » (DUCANGE).

(2) Il giureconsulto BARTOLOMEO SECONDO, alla p. 4 della dotta memoria defensionale a stampa *Difesa de' gravami, proposti dall'Univesità di Voltorara contro il Duca di Montecalvo, suo Barone* (Napoli, 10 marzo 1777) scrive che il prezzo di vendita è stato invece di novecento ducati. E chiosa: « Da questo tal prezzo ognun vede quali e quante potessero essere le rendite feudali, possedute dal Barone in quella Città ».

(3) *Quinternioni*, 26, f. 113.

Ma, contrariamente al patto in essa contenuto, la convenzione non viene munita di assenso regio.

Vincenzo Carafa, a cui il Villano ventun'anni prima l'ha venduta per 16500 ducati, con assenso regio del 15 marzo 1569 e per la somma di 29200 ducati rivende Volturara « con suoi uomini, e vassalli; intrade, ragioni, iurisdizione, mero etc. cognizione di prime e seconde cause, mercato solito farsi e con annui ducati 81 de' suoi pagamenti fiscali etc. » a Bartolomeo Caracciolo (1), al quale, con diploma del 29 aprile 1589, Filippo II conferirà il titolo di Marchese di Volturara.

È evidente come in un così breve spazio di tempo il feudo aumenti enormemente di prezzo salendo a cifra per i tempi elevatissima, e ciò pur avendo presente che nella vendita fatta dal Carafa sono compresi 481 ducati annui di rendita, di cui 81 di fiscali in feudum e 400 ch'egli possiede sulle entrate di Marigliano.

L'8 maggio 1569, Bartolomeo Caracciolo elargisce un'amnistia generale e conferma in Volturara gli Statuti del Villano e del Carafa.

Ma non tarda a consumare ai danni dell'Università delle nuove usurpazioni, facendo inoltre imprigionare molti cittadini che, avvalendosi del loro diritto, hanno reciso, per alimentarne il loro bestiame bovino, i rami degli alberi del bosco demaniale. Ond'è che l'Università nel 1589 promuove un giudizio davanti il Supremo Consiglio per la salvaguardia dei suoi diritti calpestati.

Pur non negando il diritto dei cittadini al pacifico possesso del demanio comunale e nell'intento di ridurre a difesa una parte del demanio stesso, il Caracciolo giustifica i suoi provvedimenti accusando i cittadini di aver tagliato dalle radici più di settanta fruttiferi « in defensa Illustrissimi Domini Baronis, nuncupata li Puzilli, in qua Cives nullam habent jurisdictionem, neque usum, et non in demanio dictae Civitatis, prout in supplicatione est expositum ».

Il 10 maggio 1590, Bartolomeo — che è sposato con Luigia Filomarino e che mancherà ai vivi due anni dopo, e precisamente il 19 marzo 1592 — rinuncia il feudo al figlio Giovan Battista (che morirà nel settembre del 1608) a titolo di dono per le nozze che costui contrae con Beatrice Caracciolo, figlia di Achille.

Intanto, il napoletano Lionardo Rovello, nuovo vescovo di Volturara — la quale, secondo la numerazione fatta dal Beltrano, non

(1) *Quinternioni*, 75, f. 45.

conta che 127 fuochi, ciò è poco più di seicento abitanti —, il 10 novembre 1597 contro il feudatario G. B. Caracciolo intenta davanti alla R. Camera della Sommaria un giudizio per la rivendicazione della metà del feudo, nel 1479 dal vescovo Giacomo ceduta a Giovannella di Molise.

A suo discarico, il Caracciolo chiama in causa (1) quali eredi di Vincenzo Carafa dal quale il feudo era stato venduto a Bartolomeo suo padre, il Duca di Cercemaggiore Diomede e altri, tutti di casa Carafa.

La causa è evidentemente passata agli atti, senz'altre noie per il feudatario, se nel 1797, cioè due secoli dopo, la città e il Capitolo di Volturara riaccendono la lite, inviando una supplica al re Ferdinando IV di Borbone perchè si degni « di richiamare al R. suo padronato non meno la Cattedrale istessa, che il Vescovo, onde e il Vescovo, e i ricorrenti Canonici e Dignità [ritornino] al godimento della immediata Sua sovrana riconoscenza e protezione (2) ».

Dalla dotta memoria dello Zara rilevo ancora che nel 1600 il feudo di Volturara dà una rendita annua di quattromila ducati, pari a diciassettemila lire, per cui il valore reale della città rappresenta un capitale di ottantamila ducati, pari a 340 mila lire alla pari.

Ci è lecito per tanto di supporre che al tempo della sua cessione a Giovannella di Molise, e precisamente nel 1479, esso deva valere almeno cinquantamila ducati, pari a 212.500 lire.

E, invece, la sua metà è ceduta per il canone annuo redimibile di tre once, cioè di diciotto ducati pari a lire 76,50, per cui la rendita dell'intero feudo deve logicamente valutarsi a sei once, ciò è a trentasei ducati o come chi dicesse a centocinquantatré lire (3).

2. — Comunque, G. B. Caracciolo muore l'8 agosto 1623 (4), e gli succede il figlio Francesco. Il quale, riuscendo in seguito ad ottenere con l'assenso regio del Vicerè Duca di Alcalà del 15 novembre 1629 il trasferimento del titolo di Marchese sull'altro suo

(1) R. *Archivio della Zecca*, fol. 31, istanza del possessore.

(2) F. M. ZARA, op. cit.

(3) Dobbiamo pensare, invece, che si tratti dell'oncia d'oro battuta da Federico II di Svevia, il cui valore rapportato alla pari alla nostra moneta sarebbe stato di lire 63, 12, donde il valore del ducato, invece che di lire 4.25, sarebbe stato di lire 10,52? (v. DE CHERRIER, op. cit., vol. II, p. 33).

(4) *Releviorum*, 48, f. 82.

feudo di Cervinara, nel 1628 vende Volturara a Fabrizio Montalto, figlio di Massimo Duca di Fragnito, con tutti i suoi diritti e introiti, e fra gli altri con gli annui ducati 84.2.10 (1) dovuti dalla Dogana di Foggia per i tratturi; e ducati 81.2.10 di fiscali; e ducati 60 che sono dovuti dall'Università per l'accordo sulle giornate; la mastrodattia, la bagliva, la fida, e diffida in tutto il territorio, per il prezzo di ducati 51188 (2).

Fabrizio Montalto stipula con l'Università una nuova convenzione, che pare sia accettata col pubblico parlamento del 9 febbraio 1642, e ch'egli sottoscrive nei termini seguenti: « Omnia retroscripta capitula, et jura municipalia a nobis, et nostris praedecessoribus concessa Universitati nostre Civitatis Vulturariae, hominibus, et personis habitantibus, et commorantibus in ea ad praesens, et in futurum, ac Sindacis, et Electis affatae Civitatis, confirmamus, et roboramus, dummodo conficiantur cautelae, et scripturae necessariae pro securitate, et indemnitate ambarum partium, salvo Regio Assensu impetrando in praedictis, et circa praedicta: et mandamus ita observari a nostris Erario, Capitaneo, ejusque Locumtenente praesentibus, et futuris, sub poena privationis eorum officii, et alia nostro arbitrio reservata, in quorum etc. *Il Duca di Fragnito*: Provisum per Ill. Dominum Fabritium Montalto Ducem Fragneti sub die 7 mensis Maii 1642 » (foglio 38).

Che se nel 1628 Fabrizio Montalto acquista Volturara da Francesco Caracciolo, egli peraltro non ne paga il prezzo, come quello che è riservato per intero ai molti creditori del Caracciolo.

Il 16 luglio 1645 Fabrizio muore, e gli succede il figlio primogenito Nicola duca di Fragnito, il quale, spaventato dalla cifra enorme di 51181 ducati a cui ascendono i debiti del Caracciolo, intenta davanti il Supremo Consiglio una causa di nullità, pretestando il ritardato giuramento di omaggio ligo (3) del feudatario al Sovrano e dei vassalli al feudatario.

(1) Leggi: ducati 84, carlini 2 e grana 10.

Il *carlino* equivaleva a un decimo di ducato, cioè a lire 0,425; il *grana* equivaleva a un centesimo di ducato e a un decimo di carlino, cioè a lire 0,0425, per cui il *ducato*, pari a lire 4,25, equivaleva a dieci carlini e a cento grana.

La *pezza* o *piastrà* equivaleva a centoventi grana, e, quindi, a lire 5,20. Il *cavallo* valeva poco più di un centesimo.

(2) *Quinternioni*, 79, f. 180.

(3) L'« omaggio ligo » era il giuramento di fedeltà che si prestava al Signore, dal quale si impetrava l'investitura. Con esso si assumeva l'obbligo di servire in persona e per tutta la durata della guerra contro ogni anima al mondo, che *potesse vivere o morire* (BRUSSEL, *Usage des fiefs*, lib. II, ch. 9).

Nicola Montalto muore il 21 luglio 1681 e gli succede il figlio minorente Antonio.

Intanto, nel 1690 la città di Volturara è « dedotta in patrimonio », sottoposta cioè è a sequestro giudiziario, appunto perchè in quest'anno è decisa la causa che i creditori di Francesco Caracciolo hanno promossa più di settant'anni prima per opporsi alla vendita fatta a Fabrizio Montalto.

La quale nel 1693 è finalmente revocata, e, dopo un « apprezzamento » o stima che dir si voglia fatto dal Tavolario Lorenzo Ruggiano da cui si rileva che il feudo con tutti i suoi diritti vale 30925 ducati (fol. 46 a 60 pr. vol.), i delegati dei creditori del Caracciolo ne ottengono la vendita ai danni del Montalto.

Ma, pretestando la minore età del duca di Fragnito Antonio Montalto, primogenito di Nicola, il 16 agosto 1696 il dottor Franciscantonio Prota in nome del duca di Montecalvo Pompeo Pignatelli, che è in quel tempo affittatore della città, presenta l'offerta di 25771 ducati, intendendo di ritenersi la differenza per il sesto.

Dopo nuove brighe giudiziarie, il 24 novembre 1696 il feudo è messo all'asta, e il 21 dicembre è aggiudicato per la somma di trentaduemila ducati (fol. 101) al Duca di Cotrufiano, il quale, avvalendosi di un albarano, fa il nome del Duca di Montecalvo Pompeo Pignatelli, al quale rilascia duemila ducati sopra i suoi crediti che rappresentava sul patrimonio del Caracciolo.

Il feudo viene aggiudicato « con suo castello seu fortezza, scannaggi, iuribus exi... et portulaniae, mercaturis ponderum et mensurarum, baiulationibus, officiiis magistri actorum, juribus patronatus ecclesiarum, cappellarum, abbatiarum et juribus presentanti in eis, con la clausola si qui, vel si quae, aut si qua ex predictis sunt, et signanter con il banco della giustizia omnimoda giurisdizione e cognizione delle prime e seconde cause civili, criminali, e misto e mero impero... Con l'infrascritti corpi feudali e burgensatici. La mastrodattia, la bagliva (1), nella quale va compreso il jus della fida in detti territori di detta città, benchè pa-

(1) « ...i nostri Re Normanni dissero *Baliaggio*, *Bagliva*, l'agro di ogni paese soggetto a' pesi reali, e personali. L'esigeva il *Bajulo*, *Balivus*, Giudice pur delle cause minime, de' pesi, e delle misure, de' danni degli animali ne' poderi alieni, de' servi fuggiaschi, delle cose *invente* senza sapersi il padrone fra un anno dopo il bando...: n'esigeva le multe, ne imponeva le assise. Il Bajulo dava conto al Camerario, uno de' 7 grandi Uffiziali del Regno da Ruggiero I istituiti... » (FRACCACRETA, op. cit., tomò III, p. 141).

Si chiamava « mastrodatti » il notaio incaricato della stipula degli atti.

tronati, come anco la diffida e danni dati, il jus dello scannaggio e piazza, tre taverne... con stanze ed altre il jus delle decime del campo e lino e raccolta delle noci; la vigna sotto l'abitato di detta città, quattro fosse da conservare grano, due grotte, la casa sita verso la gran porta, nel luogo detto l'olmo, l'orto di capacità di tomola 3 in circa, due bassi con due camere, li suoli con la porzione dei muri remasti delli due bassi grandi, dove stavano li centimoli della Baronale Corte, li forni con il jus proibendi ai cittadini che non tengono forni in casa propria, il palazzo baronale, la casa delle carceri isolata, annui ducati 84-2-6 dovuti a detta baronale Corte dalla Regia Dohana di Foggia annui duc. 225, che si pagano a detta baronale corte da detta Università cioè duc. 81-2-15 dei fisciai in feudum, annui duc. 83,2,9 per transazione passata con detta Università per legnare nel bosco di S. Antonio legna morte per uso delle loro case e legna verde per uso di loro masserie, et altri duc. 70 per la transazione delle due giornate l'anno, che era tenuto ciascuno cittadino prestare alla detta baronale Corte, il molino sito alla fiumara, una casa sita alla strada di S. Biase censuata a Bartolomeo Petrosillo per annui carlini 3 di censo stante la spesa in essa fattavi, le decime di grano e d'ogni altra sorte di vettovaglie in tutto il territorio, il feudo denominato il Pozzillo, la Masseria nominata la Marchesa, di capacità di versure 130 (1) in circa territorio seminativo, e la difesa detta il bosco di S. Antonio » (2).

(1) Equivalenti ad ettari 160.48.50, poi che la « versura » equivale ad ettari 1.23.45.

(2) Dalla relazione del 24 marzo 1697 del Razionale Domenico Farina al Presidente della R. Camera della Sommaria D. Adriano Calà Lanzina y Ulloa, inserita nelle pagine 11-19 del *Cedolario di Capitanata*, vol. 34, anni 1697-1731.

Da questa relazione, che rimanda ad atti ufficiali, risulta che dal 1629 al 1690 Volturara rimase in possesso dei Montalto. Come si spiegano allora le firme del Procuratore di don Francesco Brancaccio e del Procuratore di don Antonio d'Aquino Principe di Caramanico messe in conferma dei Capitoli in epoca imprecisata, ma evidentemente posteriore al 1642 e anteriore al 1693?

La spiegazione avrei forse trovata nell'incartamento della causa che i creditori di Francesco Caracciolo promossero contro la vendita di Volturara al Montalto, e che dopo sessant'anni si concluse con l'annullamento della vendita.

Ma la ricerca di questa causa nelle numerose pandette del S. Regio Consiglio avrebbe richiesto una tutt'altro che lieve disponibilità di tempo. Appunto perchè le cause sono catalogate con i nomi delle parti. E, ignorando chi erano i creditori, avrei dovuto cercare sotto *Caracciolo* e sotto *Montalto*, famiglie, specialmente la prima, numerosissime. Per tanto, avrei dovuto sobbarcarmi all'improbabile fatica di riscontrare qualche centinaio di cause!

3. — L'acquisto di Volturara per la somma di trentadue mila ducati fatto dal Duca di Montecalvo Pompeo Pignatelli è roborato di assenso regio il 21 maggio 1697.

In questo tempo Volturara è così scarsamente popolata da non contare che trecentottantadue abitanti di ambo i sessi « capaci dell'eucaristia » e tutti braccianti, ad eccezione di cinque famiglie di condizione civile e dei pochi addetti all'allevamento del bestiame, che ammonta a un centinaio di capi.

Non pago di avere occupato tutto il territorio comunale, il Pignatelli pretende dall'Università il pagamento del canone annuo di 225 ducati, e precisamente di ducati 83,45 « per transazione passata con detta Università, per legnare legna morta per uso delle loro case, e le legna verdi per servizio delle loro massarie nel Bosco di S. Antonio: e' restanti ducati 60 per la transazione delle due giornate l'anno, ch'era tenuto ciascun cittadino prestare alla detta Baronal Corte ».

A Pompeo Pignatelli nel 1705 succede il figlio Giovanni.

A Giovanni, morto l'11 luglio 1715, succede il figlio Pompeo.

Morto senza figli il 30 novembre 1754, Pompeo lascia il feudo al fratello Carlo (1).

Per amor di pace, l'Università paga puntualmente. Ma nel 1769, feudatario il duca Carlo, essa si rifiuta di pagare ulteriormente il canone dovuto per il diritto di legnare legna viva e morta nel bosco S. Antonio, ecc.

Il 13 dicembre 1769, Carlo Pignatelli ricorre alla Regia Camera contro l'insolvenza dell'Università, asserendo che il canone annuo di 153,65 ducati è dovuto dall'Università sia per il permesso di legnare nel bosco S. Antonio e sia per la prestazione annua dei suoi cittadini.

E poi che le vessazioni rincrudiscono, l'Università è ancora una volta costretta a adire la Regia Camera perchè costringa il feudatario al pagamento della buonatenenza dal giorno della pubblicazione del catasto ed esenti l'Università dal pagamento dei 159 ducati annui che il feudatario pretende a titolo di strenna,

Non mi rimane, allora, che formulare, ma con molta prudenza, l'ipotesi che il Brancaccio e il Caramanico siano stati chiamati provvisoriamente ad amministrare il feudo nel tempo della sua « deduzione in patrimonio », oppure ch'essi, per ragioni che mi sfuggono, siano stati interessati agli introiti di Volturara.

(1) *Cedolari di Capitanata 1737-1785*, vol. 35, fogli 195 e 248; vol. 36, f. 207.

angaria e osservanza dei Capitoli, come quelle che sono prestazioni vietate dalle Prammatiche, ecc.

Con ordinanza del 15 ottobre 1773, l'Università è autorizzata ad « esigere la buonatenenza dovuta dall'Illustre Possessore per li beni [*che*] possiede in tenimento della medesima a tenore della liquidazione del Catasto: e rispetto al pagamento preteso dall'anzidetto Illustre possessore per causa di strena, ed angaria, non dobbiate molestare l'Università predetta per detta pretesa esazione, per venire la medesima proibita dalla Regia Prammatica. E riguardo all'altra partita sotto il titolo d'osservanza di Capitoli, qualora la medesima si ritrova ammessa nello stato discussa dalla terza Ruota di questa Regia Camera; in tal caso sia lecito all'Università predetta quella ritenersela per conto di detta buonatenenza, salva la provvista da darsi sulle somme esatte » (fol. 2 pr. vol.).

L'Università riesce finalmente a liberarsi del peso delle prestazioni che ha sofferto sino al 1768.

Ma il Pignatelli non si dà per vinto, in quanto cerca di avvalersi delle ordinanze precedentemente ottenute e non rese di pubblica conoscenza. Per cui l'Università ricorre al Re, il quale, con ordinanza del 16 aprile 1775, rinvia la causa alla Regia Camera.

Carlo Pignatelli muore il 17 aprile 1781, e gli succede nel feudo il figlio Giovanni (1).

CAPITOLO III

1. — « Sono gli eretici Valdesi, non già que' popoli abitatori della valle di Vaux nei confini della Francia e dell'Italia, come per dimostrare l'antichità della loro Religione ha voluto provare

(1) Invece dei feudatari, firmano le conferme agli Statuti le « Duchesse di Montecalvo », mogli e madri di essi. Quale la ragione di queste sostituzioni?

Sul feudo di Volturara nella Capitanata e sui suoi feudatari sino all'abolizione della feudalità (1810), la quale ne trova signori i Pignatelli, v. anche: ALDIMARI, *Historia genealogica della famiglia Carafa*, Napoli, 1691, II, p. 443; GIUSTINIANI, *Dizionario storico geografico*, X, p. 95; RICCA, *La nobiltà del Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1859, parte I, vol. I, p. 46; ARCHIVIO DI STATO IN NAPOLI, *Quinternioni*, 35, f. 7 a 13; 34, f. 70 a 97; *Cedolari antichi*, 1529-1530, vol. 9, fol. 38; vol. 10, f. 140; *Cedolario di Capitanata*, 1696-1751, vol. unico, f. 11 a 19; 1732-1787, n. 35.

nella sua Istoria un insigne moderno Ministro di quella Setta (1); ma i seguaci di un mercante di Lione chiamato Pietro Valdo, che invaghitosi di erigere un partito sotto il suo nome, seguì il giogo della subordinazione Hierarchica, trasportandosi contro il Papa, e contro le Potenze Ecclesiastiche, e temporali, con la perversa interpretazione di quel passo della Sacra Scrittura, in cui l'empio fondò la base della sua Eresia, *Obedire Oportet Deo Magis, quam hominibus*. Onde..... formò una congregazione di gente chiamata con diversi nomi di *Poveri di Lione*, e degli *Humiliati*..... » (2).

In un meriggio estivo, mentre conversa sulla via con altri ricchi signori di Lione, un d'essi è colto da morte repentina, per cui, profondamente scosso, Valdo — che si suppone sia nato nel 1135 — si dà a predicare sulla nullità della vita, sulla necessità di purgare gli animi dai peccati e sulla necessità di consacrarsi ad opere di pietà.

E poi che, ad onta che il Reinerio lo dica *aliquantum litteratus*, non sa di lettere, Valdo si fa tradurre il Vangelo, alcuni libri della Scrittura e alcune massime dei Padri della Chiesa, che impara a memoria e diffonde tra il popolo.

E, poscia, — come più tardi il figlio di Pietro Bernardone che la mercatura esercitò largamente a Lione e nella Provenza, e che da Lione portò certamente in Assisi l'eco del movimento in uno religioso e sociale che si ispirava alla purezza primitiva del cristianesimo — Pietro Valdo nel 1173 distribuisce ai poveri il suo vistoso patrimonio e celebra le mistiche nozze con madonna Povertà.

Quanti spirituali punti di contatto esistono fra il movimento religioso valdista e l'iniziale movimento religioso del Poverello di Assisi? Nell'uno e nell'altro: la rinuncia alla ricchezza, il voto di povertà e il richiamo alla purezza primitiva del cristianesimo.

E come Valdo « si vide intorno un sufficiente numero di seguaci, li mandò a coppia a coppia nei circonvicini villaggi ad insegnar la sua dottrina, allegando l'esempio degli apostoli..... » (3). E il Serafico (nei suoi ritorni ad Assisi, Pietro Bernardone parlò mai al giovinetto gaudente, oltre che dei nuovi sirventesi, anche

(1) Allude a JEAN LÉGER, autore dell'*Histoire générale des Eglises évangéliques des vallées du Piémont ou Vaudoises*, pubblicato a Leyda nel 1669.

(2) D. BERNINO, *Historia di tutte l'heresie*, tomo III, Duodecimo secolo, cap. X, p. 224; Venezia, stamperia Baglioni, 1733.

(3) FEDERICO HURTER, *Storia di Papa Innocenzo III*, vol. II, p. 218. Milano, 1840.

di Valdo, e della sua dottrina, e del movimento di riforma che tutta sconvolgeva la vita religiosa della Provenza?) vorrà in progresso di tempo che i « giullari di Cristo » còrrano il mondo a due a due e annuncino la pace agli uomini: « Ite, charissimi, bini et bini per diversas partes orbis, annuntiantes hominibus pacem ».

E Valdo implora — come più tardi implorerà Francesco — che il Concilio lateranense del 1179 sancisca il suo voto di povertà, che implica e castità e obbedienza, e gli riconosca il diritto alla predicazione. Alessandro III rifiuta; e la costituzione di un nuovo ordine laico rimane una vana aspirazione del mercante lionese.

Proscrivendo il digiuno, la penitenza e le feste; ergendosi a tutt'uomo contro le decime e i beni ecclesiastici; combattendo le istituzioni, la gerarchia e i riti della chiesa; e ammettendo, infine, i principali articoli della fede, il movimento valdista, com'è da supporre, non incontra all'inizio che una fiacca opposizione, per cui non tarda a diffondersi largamente.

Quale l'essenza della dottrina di Valdo, contro cui papa Lucio III nel concilio di Verona del 1183, presente Federico Barbarossa, scaglia i fulmini della scomunica?

« La dottrina valdese non ha molte innovazioni in materia di dogma. Essa è soprattutto una negazione dell'autorità della Chiesa e del valore delle sue opere » (1).

I valdesi intendono di ritornare alla povertà evangelica, e della chiesa condannano tutto ciò che ve li discosti: la ricchezza del clero, i suoi principati, l'autorità temporale. Nella gerarchia ecclesiastica non vedono più una forza santa: la santità è individuale, e non si conquista per mezzo dei sacramenti nè per pratiche di rito, ma esclusivamente per opere individuali. Credono nella divinità di Cristo e dei suoi insegnamenti, e ammettono anche l'eucaristia e la confessione; ma, nel tempo medesimo, pensano che ogni giusto possa continuare l'opera di Cristo tra i fratelli, per cui possono assolvere dai peccati, possono impartire l'eucaristia, possono presiedere alle preghiere e commentare il vangelo. Per tanto, non ammettono la ricchezza e il potere temporale della chiesa, e nemmeno la sua gerarchia (2). Ond'è ch'essi possono essere considerati come dei puritani protestanti, che abbiano tuttavia conservato

(1) JEAN MARX, *L'Inquisition en Dauphiné*, pp. 17-18.

(2) JEAN GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition au moyen age*, in tre volumi. Paris, Picard, 1938.

qualche dogma cattolico e che siano pervasi da uno spirito di povertà evangelica.

In un tempo in cui il clero, ch'essi rinnegano dal papa all'ultimo chierico, possiede ricchezze immense e un formidabile potere temporale, il loro movimento presenta una finalità, forse inconscia, tanto più sovvertitrice in quanto credono inoltre che siano peccati il sacramento e la guerra anche se di difesa, e non riconoscono alla società il diritto della repressione.

Durante tutto il secolo XIII e al principio del XIV i Poveri costituiscono una specie di confraternita, cui si accede attraverso il diaconato. Dopo un esame preliminare sulle scritture, il diacono è inviato a studiare nella scuola che i Poveri posseggono, pare, a Milano. Il maggiore, o qualche altro superiore, impartisce l'ordine mediante l'imposizione delle mani.

Gli adepti sono tenuti ad avvicinarsi quanto più è possibile alla vita dei poveri, ma non sono obbligati a seguirla; e, « *ove la pratica della loro fede fosse impossibile, avevano il permesso di vivere esteriormente come cattolici più o meno pii* » (1).

Banditi da Lione, i Poveri si spargono nel Delfinato, nella Provenza, nella Linguadoca, in Italia, in Germania..... Installati saldamente nelle valli alpine del Delfinato, della Lombardia, della Savoia e del Piemonte — che più particolarmente hanno il nome di vallate valdesi, — nel principio del secolo XIV, essi, protetti dai principi e dall'alta borghesia ghibellina, si sentono così forti e sicuri dall'offesa cattolica da non peritarsi — ad onta della vigilantissima e impietosa Inquisizione — di indire dei congressi pubblici ove convengono più di cinquecento adepti (2).

(1) JEAN GUIRAUD, *L'Inquisizione medioevale*, p. 149. Milano, 1933.

(2) Per un'ampia e aggiornata conoscenza della dottrina valdese e della spietata guerra mossa dalla chiesa di Roma, cfr. FELICE TOCCO, *L'eresia nel medio evo*, Firenze, 1884; LEA, *Histoire de l'Inquisition au moyen age*, trad. S. Reinach; GIOACCHINO VOLPE, *Movimenti religiosi e sette eretiche nella società medievale italiana*, Firenze, 1926. V. ancora: J. P. PERRIN, *Histoire des Vaudois*, Genève, 1619; B. TRON, *P. Valdo et les Pauvres de Lyon*, Pignerol, 1879; EMILIO COMBA, *Storia de' Valdesi*, Torino, 1893; J. JALLA, *Histoire des Vaudois des Alpes*, Torre Pellice, 1904; TEOFILO GAY, *Histoire des Vaudois*, Firenze, 1912; ERNESTO COMBA, *Storia dei Valdesi*, Torre Pellice, 1930; TEODORO BALMA, *Il martirio di un popolo. I Valdesi*, Milano, 1933, ecc.

2. — Lungo il crinale dei monti che segnano il confine tra la Capitanata il Molise l'Irpinia e il Sannio, fin dal secolo XIV si sono stabilite, e, in progresso di tempo, consolidate, come quelle che sono riuscite ad adattarvisi pur conservando integri per lungo volgere di anni e lingua e costumi ormai affioranti a titolo di curiosità storica e di isole linguistiche solamente a Faeto e a Celle S. Vito, delle colonie di provenzali, molti chiamativi dagli angioini, e molti altri, e forse i più, chiamativi in progresso di tempo dai vari feudatari oppure profughi, anelanti pace e libertà, dalla patria dominata dai Papi in Avignone (1305-1377), perchè seguaci delle dottrine di Pietro Valdo e dei suoi discepoli.

A Faeto, a Celle, a Montaguto erto sulla valle del Cervaro, a Motta Montecorvino, a Monteleone anch'esso feudo dei Carafa, a Volturara... da tempo sono stati adottati dei provenzali perchè ne fecondino le terre deserte al riparo dalle offese del S. Ufficio.

Ma, benchè negli Statuti si parli di « provenzani che abitano et habitaranno in la citta di Vultura », si tratta effettivamente di coloni venuti dalla Provenza?

Oppure, come ne istilla il dubbio l'Amabile (1), si tratta di piemontesi della Valle di Fraissinière e di altre valli alpine di là da Pinerolo, rifugio dei valdesi che anche oggi hanno in Torre Pellice il centro della loro chiesa?

E questo dubbio è avvalorato dalle dure ordinanze pubblicate nel 1595 dal Vicario Generale della diocesi di Troia Felice Siliceo contro i provenzali di Faeto e di Celle, nelle quali si parla di « eretici del Piemonte e di Francia » e « di Piemontesi, o Provenzali ».

Nè è da escludersi che l'affermazione di « Provenzani » contenuta negli Statuti di Volturara sia stata fatta di proposito nell'intento di trarre in inganno il vigilantissimo S. Ufficio, alle cui persecuzioni i coloni chiamati a ripopolare i paesi del subappennino dauno e irpino per un pratico principio di vivere tranquillo sanno con assidua cura e somma cautela e, perchè no?, simulazione sottrarsi sino all'infausto 1561, tanto che, contrariamente al loro credo religioso, non si fanno scrupolo di ascoltare la messa e di fare battezzare i figli dai preti cattolici (2).

(1) L. AMABILE, *Il S. Ufficio della Inquisizione in Napoli*, I. Città di Castello, Lapi, 1892.

(2) AMABILE, op. cit.

Quando il 23 maggio 1532 concede lo Statuto ai provenzali che quindici anni prima il padre Giovan Francesco ha adottati in Volturara, Beatrice Carafa è a cognizione dell'esser loro e delle loro credenze religiose?

Una certa conoscenza dei loro usi e costumi la Carafa è lecito supporre abbia ritratta dalla consuetudine di vita con gli altri provenzali, anch'essi professanti la religione valdese, che popolano da tempo l'altro suo feudo di Monteleone nella Capitanata.

E, per tanto, quale valore spirituale e morale essa ha dato alle parole del capitolo che apre lo Statuto, là dove i coloni provenzali la supplicano « se degne concedere a li provenzani che habitanno et habitaranno in la vostra citta de la Vultura che possano vivere secundo llozo usu et consuetudine et che possano maritare llozo figliole ad llozo posta »?

3. — I coloni chiamati a ripopolare Volturara provengono effettivamente dalla Provenza?

Oppure, braccati dall'implacabile S. Ufficio, vi hanno emigrato dalle valli alpine piemontesi, di là da Pinerolo?

E il loro credo religioso s'informa realmente alle dottrine professate da Pietro Valdo, contro le quali fin dal 1183 pesa la scomunica perchè ritenute eretiche?

Che se l'Amabile (1) afferma senz'altro si tratti di valdesi, lo Stefanelli (2) si limita invece a parlare di « perniciose eresie » senza che per altro si dia la cura di specificarne la natura, allor che scrive: « Sotto Prospero [*Rebiba, vescovo di Troia*] si seppe che i Provenzali di Celle, e Faeto, che dipendevano nello spirituale dalla Parrocchia di Castelluccio Valmaggiore, professavano perniciose eresie: pochissimi tra loro rimasti saldi nella fede romana: furono accusati al Santo Uffizio; e secondo le leggi crudeli di quei tempi, quelli che si tennero per propagatori furono torturati, e poi bruciati; altri in catene condotti lontani dalla patria a morire in diverse isole; molti abjurarono, e furono sottoposti a dure penitenze, dopo le quali appendevano alle porte delle chiese gli abiti della penitenza. Ma non si sarebbero dovuto condannare tanto

(1) Op. cit.

(2) SAC. V. STEFANELLI, *Memorie storiche della Città di Troia*, p. 200, Napoli, Sorrentino, 1878.

questi infelici, quanto chi era tenuto vigilare, perchè il lupo non entrasse ad uccidere nella greggia... » (1).

Siamo nel 1561, l'anno medesimo che vede lo sterminio dei valdesi emigrati dal Piemonte in Montalto cosentino. « Scoperti ed investiti dalle R. Milizie *jussu Proregis prostigati sunt, multi occisi, multi igne, multi suspendio sublatis, plurimi ad tributus, nisi quos evocati a Cardinale Gaddio Archiepiscopo Cosentino duo Sacerdotes Societatis Jesu suis exhortationibus ad sanam mentem prius revocarunt* » (2).

Caduto per inganno nelle mani di Scipione Spinelli, feudatario di Montalto, il piemontese Gian Lodovico Pascale dopo una lunga prigionia a Cosenza e a Napoli, è arso vivo in Roma.

Ma i dubbi, se ancora sussistono, sulla reale appartenenza alla religione valdese dei provenzali di Celle e di Faeto, o oltre, sui quali nel 1561 infieriscono i rigori del S. Ufficio, dissipa una opera manoscritta in due grossi volumi di altissimo valore storico, la quale è custodita nel Tesoro della Cattedrale di Troia, e che da anni attendiamo invano di poter rileggere in una nitida edizione a stampa.

Le pagine che l'Aceto (3), che nella gerarchia ecclesiastica della diocesi di Troia occupò un posto eminente, dedica ai provenzali di Faeto e di Celle, alle loro credenze religiose e ai provvedimenti che contro di essi hanno preso, nel 1561: l'Inquisizione, e, nel 1595: il Vicario Generale della diocesi di Troia Felice Siliceo, io riporto integralmente, come quelle che lumeggiano appieno i dubbi che non ho creduto di tacere.

« Non ancora fornito l'anno del Vescovato di Troia il Cardinale Scipione Rebiba, resignò q.sto Vescovato in persona di Prospero Rebiba... Suo Nipote, il quale non ancora aveva l'età d'essere Vescovo, e Pio quarto dispensò à detta età, restando detto Cardinale perpetuo amministratore della Chiesa Troiana. Il suddetto Prospero Rebiba nuovo Vescovo di Troia che fu il 38° Vescovo

(1) Il SAC. MAURILIO DE ROSA (op. cit., p. 50) parla senz'altro di « eresia valdese » cui in Celle, Faeto, Montaguto, Monteleone, ecc. dettero nuovo impulso con la loro predicazione i due piemontesi Giovanni Luigi e Stefano Negrino, già soldati delle truppe savoiarde, inviati dalla Chiesa Valdese di Ginevra.

V. anche: GALIFFE, *Le refuge Italien de Genève*, Genève, Georg, 1881.

(2) BERNINO, op. cit., tomo IV, cap. VIII, p. 516.

(3) VINCENZO ACETO, da San Severo, *Troja Sagra*. Cronologia dei Vescovi di Troia, ecc. 1728, tomo II, fol. 704 a 706.

di Troia, venne alla sua residenza nell'ultimo giovedì di Carnevale 13 febbraio dell'anno 1561. In questi tempi, o poco prima si scoprirono che gl'habitanti delli Casali di Faito e delle Celle della Valle Magg.re soggetti alla giurisdizione della Chiesa Parrocchiale di Castelluccio Valle magg.re di questa Diocesi, habitati da Provenzali, pochi di questi credevano alla fede Cattolica, quali furono accusati al Santo Uffizio, ed alla Santa Sede Apostolica per infedeli, detto Tribunale procedè all'inquisizione, e tutti quelli che si trovarono vacillanti alla fede, parte ne furono bruciati, parte ne furono mandati in galera, e parte fattili abiurare, furono penitenziati, et acciò si discernessero dalli Cattolici, furono penitenziati per certo tempo à portare gli abiti, fornito il tempo della penitenza, appendevano li loro habiti sulla porta della Chiesa e colli opportuni rimedi si ridussero al culto della fede Cattolica, e vivevano christianam.te.

« Essendo vacata l'arcipretura della terra di Castelluccio Valle Magg.re per la morte di Berardino di Christofano sotto la cui direzione e giurisdizione stavano gli abitanti delle sud.te ville di Celle, e Faito per antica consuetudine, il quale Arciprete era tenuto mandare per la cura dell'anime, ed amministrazione de' sacram.ti in dette ville un sacerdote amovibile, perchè gl'habitanti in q.lle ville, come si è detto, erano cascati nel peccato dell'Eresia, e per grazia del Sig.re ritornati erano nel culto della fede Cattolica, havevano di bisogno di maggiore, e più diligente cura: onde se privandoli della giurisdizione dell'Arciprete di detta Terra di Castelluccio, ed erigendo in dette ville due Parochiali Chiese, cioè a Faito sotto il titolo di San Salvatore, et in quella delle Celle di S. Caterina, concedendoli li... e perpetui Arcipreti, levando dal governo degli amati Rettori, sariano con più diligenza governati e meglio consultate le loro anime, ne con questo si diminueria il culto divino alla detta Chiesa di Castelluccio: onde Scip.ne Rebiba perpetuo amministrat.re della Chiesa Troiana con autorità Apostolica, e speciale indulto di Sua Santità, ha dismembrato e separato li predet.ti habitanti di Faito, e le Celle dalla detta Chiesa, di Castelluccio ed ha eretto le suddette due Parochie, cioè di S. Salvatore à Faito e di S. Caterina alle Celle, con li fonti Battesimali, campanili, campane, ed ogni altro ornam.to ecclesiastico, e segni Parochiali, che riconoscano per loro capo e superiore, Vescovo e Chiesa Catedrale di Troia: Conferì l'Arcipretura di Castelluccio, che vacava per la morte di Berardino di Christofano à Nicola Grasso, à Berardino Patella della Chiesa di Faito, et à

Pascale di Gillo di quella delle Celle, come tutto appare nella seguente Bolla, che si conserva nel Tesoro di Troia... ».

Ma, ad onta delle pene crudeli cui nel 1561 li sottopone il S. Ufficio, le dottrine valdesi continuano ad alimentare il credo religioso dei provenzali di Faeto e di Celle, se trentaquatt'anni dopo, e precisamente nel 1595, il Vicario Generale del vescovo di Troia, arcidiacono Felice Siliceo, sente il bisogno di pubblicare le sedici dure ordinanze, con le quali l'autorità ecclesiastica accusa i provenzali di « non accostarsi alla Chiesa... di non frequentare li Sagramenti, e fare altre opere pie, e Cattoliche... scentamente pochi erano osservanti delli precetti christiani, e volentieri mangiavano cibi proibiti nelle vigilie, e quadragesima... non volentieri pagano le decime, non fanno mai legati pij, nè volentieri accompagnano il Santiss.mo Sagram.to quando si porta all'infermi, ò nelle process.ni, non fanno conto dell'Estrema unzione, furono condendati a comunicarsi almeno quattro volte l'anno, mà non l'osservano, se non per timore una volta l'anno nella Pasqua di Resurrezione... ».

Da quanto precede, e dalla lettera e dallo spirito delle ordinanze ch'io riporto dall'Aceto, ci rendiamo di leggieri ragione come le accuse che si muovono ai provenzali costituiscano i capisaldi della dottrina valdese. Scrive l'Aceto (1):

« ... Non ostante che in tempo del Vescovato di Prospero Re-biba Decessore del predetto Aldobrandino s'erano ridotti li Provenzali abitanti nelle Ville di Faeto, e delle Celle à vivere catholicam.te, come più sopra si è detto nel 1561; pure in tempo che detto Aldobrandino governava questa Diocèsi, il suo Vicario Gen.le Felice Siliceo Arcid.cono di questa Catedrale nella visita che fece in dette Ville, esaminando l'Arcipreti di esse nel 1595, trovò che quelli Provenzali se non fusse stato per li rigorosi ordini, che tenevano, non sariano mai accostati alla Chiesa, e se spesso spesso non fussero stati ammoniti e minacciati dall'Arcipreti acciò fussero andati in Chiesa e frequentati li Sagramenti, e fare altre opere pie, e Cattoliche, non haveriano fatta nessuna mostra Christiana: scentamente pochi erano osservanti delli precetti christiani, e volentieri mangiavano cibi proibiti nelle vigilie, e quadragesima, della qual'inosservanza più volte ne sono stati inquisiti, non volentieri pagano le decime, non fanno mai legati pij, nè volentieri accompagnano il Santiss.mo Sagram.to quando si porta all'infermi, ò

(1) V. ACETO, op. cit., tomo II, fol. 746 e sgg.

nelle processioni, non fanno conto dell'Estrema unzione, furono condannati a comunicarsi almeno quattro volte l'anno, mà non l'osservano, se non per timore una volta l'anno nella Pasqua di Resurrezione: onde detto Vicario Generale fece l'infrascritti ordini, per tutte due dette Ville in tempo della Santa Visita, e con molto rigore fece che si osservassero.

«*Primo* — Si proibisce, che ne di giorno, ne di notte si possano fare parlam.ti: tra' Sindici, et Eletti, ò qual si voglia congregazione, ò unione di persone, se non nella Chiesa di Celle, e di Faito, ò nella Casa dell'Arciprete, ò nella presenza del Capitano della Terra in giorno chiaro: ò coll'assistenza di alcuni sacerdoti destinandi da Mons.re Ill.mo sotto la pena destinanda da Sua Sig.ria Ill.

«*2°* — Che non possano ricevere persona forastiera, ò dare alloggiamento à persone, che non si conoscono, perchè per tal'effetto si sono annidati mali ministri da Genevra, e dalle parti dell'Eretici dal Piamonte, e da Francia, dalli Griscioni, e Svizzeri, ò da Casali di Puglia, ò Calabria, ove stanno Piamontesi, ò Provenzali, ò che saranno contumaci per conto della fede, ne si dia sussidio alcuno anche di qualsivoglia Magistrato, ò Tribunale, ne aggiuto di danari, robbe, vestim.ti, ò altri pertinenti al vitto senza licenza di Mons.r Ill.mo, e del Suo Vicario, e che s'habbia da tener conto dei nomi, e cognomi tanto di quello che alloggia, quanto di quello, che è alloggiato sotto la sopr.tta pena, ed'altre di ragione comune sono imposte: E se venisse qualc'uno da Calabria, che non porta licenza dalli loro superiori in iscritto siano carcerati, e darne aviso alli loro Curati per lettere, ne si possa tenere alcuno per qualsivoglia causa, eccetto se fusse infermo talmente, che non possa partire, e seguisse il suo viaggio.

«*3°* — Che si facci un libro, ove si notaranno tutti li danari, che usciranno, ed' entreranno dell'Università per qualsivoglia occasione, scrivendosi nome, e cognome à chi si pagaranno, e da chi si riceve, e la causa del pagamento, ed' ogn' anno darne il conto à Monsig.r Ill.mo li Sindecì, ed' Eletti con l'introito, ed' esito sotto pena di scudi 25, applicandi alla Chiesa.

«*[4°]* Sotto la medesima pena da imponersi da monsig.r Ill.mo, che nessuno possa andare a star più di uua notte à qualsivoglia delle Terre, ò Casali dove alloggiano Piamontesi, o Provenzali, ne possa andare più di 20 miglia dalla Terra alle Terre dell'Italiani per stare fuori più di tre giorni, eccettuati se fussero mandati dall'Officiali di detta Terra per' interesse del Sig. Conte di Bicari, e sotto pena della Galera, che nessuno possa uscire fuori di questo Regno senza licenza di Monsig.r Ill.mo.

« 5° — Che gl'huomini, e Donne di dette Terre siano obligati tenere nelle loro case un'Imagine del Crocifisso, ed un'Imagine della Beata Verg.ne Maria, con qualche Santo per reverenza, ed' honore, ed' avanti di esse Imagini inginocchiarsi ogni dì, et tutti habbino la corona, overo il Rosario della Madonna, e dirlo con devozione, e reverenza di essa Santiss.ma Verg.ne sotto pena arbitraria d'applicarsi alla Chiesa.

« 6° — E più quando suona la campana dell'Ave Maria, tutti, tanto Maschi, quanto femine s'habbiano da inginocchiare, ed' anco fare inginocchiare li figlioli devotamente, sotto la pena alli trasgressori di due carlini (1) per la lampada del Santiss.mo Sacramento irremissibilmente per tre volte, se più di tre volte habbiano da pagare maggior pena.

« 7° — Che tutti siano tenuti andare tanto maschi, quanto femine dalli 12 anni in sù eccetto l'infermi nelli g.ni di festa alla Predica, Messa, e Vespri, quando saranno chiamati dalla campana. Li trasgressori saranno puniti ad' arbitrio di Monsig.r Ill.mo.

« 8° — Che tutti maschi, e femine da confessare, e comunicarsi habbiano almeno quattro volte l'anno, cioe Pasqua di Resurzione, di Pentecoste, nell'Assunzione della Madonna, e Nascita del Sig.re; e quanto più presto si può Cresimare quelli, che non sono cresimati s'ordina alli Padri, et alle Madri, et Avi.

« 9° — E più se qualche persona morirà senza confess.ne, e comunione, ò che non sia confessato, e comunicato nella Pasqua non sia sepellito in Chiesa, ò luogo sacro, eccetto se per qualche legitimo impedimento non si sia confessato, e comunicato.

« 10° — Che ogni Padre, e Madre di famiglia sia obligato comprare la Dottrina Christiana, e Cattolica, e farla imparare a' suoi figli di quella che dirà P. P. Christofaro Rodriguez.

« 11° — Di più che quando li Sacerdoti faranno la processione ogn'uno devotamente accompagni la Santa Croce, e li Sacerdoti, alli trasgressori sotto pena arbitraria di Monsig. Ill.mo.

« 12° — Che ogn'uno habbia da osservare le feste sotto pena per la pr.ma volta d'uno scudo, e per la 2ª volta il doppio, e la 3ª volta sia castigato severamente.

« 13° — Non possano tenere Baiulo di Faito, ma che siano di Nazione Italiana, così ancora Katori di Nazione Italiana antichi così nella Corte di Monsig.re, come nella Corte temporale sotto pena di cinquanta ducati d'applicarsi alla Fabbrica della Chiesa.

(1) Pari ad ottantacinque centesimi.

« 14° — Che quando si porta il Santiss.mo Sagram.to all' infermi siano tenuti tutti quelli, che si trovano alla Terra accompagnarlo devotam.te, e che non siano meno di dodici trà huomini, e femine deputarsi ogni mese obligati specialm.te, et individuo di andare quando saranno chiamati sotto pena arbitraria di Mons.re, da applicarsi à opere pie.

« 15° — Che nessuno possa uscire fuori Regno senza licenza in scriptis da Monsig. Ill.mo, con farsi menzione da chi và, la causa, ed' ove và, e quanto tempo dimorerà.

« 16° — Che siano obligati tenere il P. P. Christofaro Rodriguez della Compagnia di Gesù approvato, e destinato al S. Ufficio di Roma, e che non possano altri Sacerdoti, senza l'approvazione delli Sig.ri Cardinali dell' Inquisizione del S. Ufficio di Roma, ogni volta, che occorresse, cambiarlo, il quale sia tenuto predicare ogni festa, ò la mattina, ò doppo pranzo, insegnare la Dottrina Christiana, e Cattolica, ed'altre virtù alli figliuoli di detta Terra, e sia provisto al bisogno di D.tto Padre dall'Università, e non possa pigliare pagamento ver'uno da particolari, e siano obligati tutti, che hanno figlioli, che passano cinque anni, e che non passano quindici, fare che vadano alla scuola, sotto pena di dieci scudi per Padre, ò Madre, ò più, ò meno, ad'arbitrio di Monsig.re, d'applicarsi irrimediabilm.te alla fabrica della Chiesa, ò opere pie.

« Furono questi decreti publicati a 23 IXmbre 1595, sotto il Pontificato di Clemente 8°, anno 4, e del Vescovato di Giacomo Aldobrandino in tempo che era Vicario Gen.le Felice Siliceo Arcid.no di Troia ».

CAPITOLO IV

1. — Nello statuto concesso il 23 maggio 1532 da Beatrice Carafa sono certamente degne di rilievo le disposizioni, oltre quella contenuta nell'art. 1°, sulle libere proprietà che si vengono a costituire, anzitutto con le case le vigne gli orti e i giardini che la Carafa dona ai provenzali senza contropartita da parte di costoro di prestazioni di sorta, e, poscia, con i terreni da investire a granaglie, i quali si presentano vincolati dal solo estaglio o corrisposta in natura, che è costituito dalla dodicesima parte del prodotto.

Accanto a queste proprietà private si stendono il demanio, sul quale tuttavia i coloni godono il diritto di far legna e di far

pascolare i loro armenti e le loro greggi, la difesa dell'Università destinata esclusivamente ai bovini da lavoro, e la difesa baronale sulla quale è riconosciuto ai coloni il diritto di pascolare e di ghiandare.

Che se ai coloni riconosce solennemente dei diritti, la feudataria dal suo canto si assume non meno solennemente degli obblighi in un atto roborato di assenso regio, e, per tanto, munito di tutte le malleverie legali. Primo dei quali — importante, se vorremo ricordare come si tratti di un feudo montano di scarso reddito e di modesta estensione territoriale — quello di non ampliare la difesa baronale, ciò che significa non diminuire la superficie a bosco o a semina sulla quale i coloni vantano dei diritti.

Al contrario, a costoro è riconosciuto il diritto di estendere i limiti della difesa dell'Università qualora le esigenze dell'industria agricola e zootecnica lo richiedano, e, quindi, il diritto di sottrarre ad libitum bosco e terreno sativo alla proprietà diretta del barone.

Ai coloni è inoltre riconosciuto il diritto di creare delle difese, sia pure di natura non permanente, secondo i bisogni dell'allevamento del bestiame connesso con l'andamento stagionale e con le esigenze del mercato; e, infine, il diritto di farsi anticipare dal barone la semente all'inizio della colonia.

Degne altresì di rilievo sono le minuziose prescrizioni di polizia urbana rientranti nel campo della portolanìa; la limitazione delle prestazioni personali dei coloni; il riconoscimento in costoro del diritto di vendere il frumento di loro spettanza prima ancora che il barone venda il suo; il diritto di uscire di notte dalla città a seconda richiedano nelle varie stagioni dell'anno le necessità dei lavori colturali e dell'assistenza al bestiame in allevamento (« per esserno epsi supplicanti homini pacifici et quieti »); e di cedere al barone esclusivamente sull'aia, nel tempo della trebbiatura, la dodicesima parte del prodotto senza ch'egli possa comunque molestarli dopo che avranno, se non ancora venduto, immagazzinato il frumento di loro proprietà.

Inoltre, i coloni riservano la spigolatura dei campi a frumento esclusivamente ai poveri del paese, senza che il barone abbia ad accampare la pretesa di farvi pascolare i suoi porci.

Come contropartita, il barone si riserva il diritto del ventesimo sul frumento portato al molino e del venticinquesimo sul pane portato al forno.

E poi che non si fa cenno del *jus tabernae*, 'io mi fo lecito di supporre ch'esso è tacitamente riconosciuto ai coloni.

Che se a costoro è riconosciuto il più ampio diritto di cacciare con schioppi e balestre, essi sono per contro tenuti a pagare al barone una certa imposta qualora si servano di lacci, di tagliuole e di fossi.

Che se un solo articolo è dedicato al governo dell'Università, molti al contrario si occupano dell'amministrazione della giustizia e della bagliva, con l'intento palese di eliminare ogni possibile abuso.

Da parte del barone, l'impegno di fare ottenere ai coloni l'esenzione dai pesi fiscali per un decennio (« Dicta domina Ducissa interponebit partes sua ut existant franchi »).

A tutela dei loro diritti, i coloni esigono (art. 26) che almeno una volta l'anno il Governatore sia sottoposto a sindacato (1), e il riconoscimento (art. 28) del loro diritto di emigrare e di vendere quanto è di loro proprietà, obbligandosi di pagare al barone la somma di quindici carlini, cioè di lire 6,375, a titolo di indennizzo per « scasatura » o sgòmbero.

Rilevo, infine, che per tre volte, e precisamente negli articoli 53, 55 e 67, si fa espressa menzione di « paduli », la qual cosa, provando che nel territorio della città esistono effettivamente dei terreni acquitrinosi, induce a pensare, avvalorando il dubbio ch'io ho avuto a sollevare, che l'aria di Volturara non era salubre, come quella che non era immune dalla malaria.

2. — In uno dei miei vagabondaggi per il subappennino dàuno così ospitale e così suggestivo con i suoi colli boscosi e i pianori e le coste mareggianti di messi e le valli aperte a prati a frutteti e a vigneti, un mattino di primavera, che ora faranno i nove anni, mi fermai in Volturara con l'intimo augurio e la speranza viva di rintracciarvi nell'archivio comunale o fra le carte di vecchie famiglie amiche, o nell'uno o nelle altre insieme, un qualche documento che comunque illustrasse lo Statuto del 1532, che il compianto cultore di discipline storiche e sagace ricercatore, Giuseppe Ceci, aveva da tempo pubblicato.

(1) « Il *sindacato* era un processo giuridico il quale teneva dietro all'uscir di carica di tutti coloro che avevano avuto parte nel maneggio del pubblico danaro o nell'amministrazione della giustizia; per costoro la sindacazione era non soltanto eventuale, ma necessaria; incombendo loro l'obbligo di purgarsi da ogni sospetto intorno alla passata loro amministrazione, entro quel determinato numero di giorni che seguiva immediatamente la loro uscita di carica » (SISMONDI, *Storia delle Repubbliche italiane nel Medio Evo*, vol. III, p. 817. Prato, Giachetti, 1864).

L'archivio municipale non conteneva che pochi documenti del tardo settecento, e, quindi, di nessun interesse specifico.

Deluso, mi detti tuttavia a rovistare in un mucchio di vecchie carte. E fu così che mi cadde fra le mani un fascicolo cartaceo manoscritto relativamente ben conservato, se ne togliamo i primi e gli ultimi fogli che le tarne e l'umidità avevano ridotti in condizioni pietose, e la mancanza di alcuni fogli intermedi.

La fortuna mi aveva arriso, poi che mi aveva fatto trovare più di quanto potessi sperare.

Infatti, il fascicolo conteneva i documenti illustranti la vita dell'Università, a cominciare dallo Statuto concesso nel 1541 da Francesc'Antonio Villano, giù, fino alla sentenza emessa il 14 maggio 1739 dalla R. Camera della Sommara — quei documenti, ciò è, dei quali nè il Ceci nè io avremmo neppure sospettata l'esistenza, e ch'io porto per la prima volta a conoscenza degli studiosi.

I quali vi troveranno gli elementi per una ricostruzione, sia pure sommaria, della vita tre volte secolare di una colonia straniera chiamata a ripopolare un montano feudo rurale della Puglia cinquecentesca dilaniata dalle lotte egemoniche tra francesi e spagnuoli, e che nel consolidamento della per tanti aspetti infausta dominazione vicereale spagnuola, prima, e, poscia, nell'affermarsi della dinastia borbonica in Napoli, trova e pace e tranquillità di opere.

Lo statuto che l'8 gennaio 1541 il nuovo feudatario Francesc'Antonio Villano concede ai coloni di Volturara, si apre con un articolo che, nei confronti del corrispondente articolo dello statuto del 1532, si presenta evidentemente di più chiara dizione e di più ampia portata, come quello che sancisce il diritto dei coloni di « vivere liberamente secondo lor uso, consuetudine, *stili e riti* sincome al presente hanno vissuto », le quali parole per il loro contenuto non possono non riferirsi al modo di procedere e di contenersi nelle manifestazioni esteriori della religione.

Vi si riconosce al colono il diritto di tagliar legna nel bosco demaniale; di ampliarne la difesa secondo le necessità dell'allevamento del bestiame bovino; di non cumulare la prestazione delle due giornate lavorative per due anni consecutivi; di vender pane, vino, ecc.; di esercire taverna e osteria; di ghiandare dappertutto, fuor che nella difesa baronale; di far giudicare le cause minime dal proprio camerlengo; di vendere « qualsivoglia sorta de suoi beni, mercantie, Animalia, et ogn'altra cosa »; di emigrare; di riscattare entro sei mesi per un egual prezzo il possedimento venduto; di testare; di fare statuti; di riunirsi in assemblea...

Anche in questo statuto si fa esplicita menzione dei paduli; si fissano le pene da applicare ai danneggiatori delle « mete » (biche) di fieno e delle fratte messe a protezione delle biche; agli ingiuratori; ecc.

In complesso, il minuzioso statuto di F. A. Villano è non meno largo e liberale, dati i tempi, di quello concesso nove anni prima da Beatrice Carafa.

3. — Il 16 luglio 1548 il nuovo feudatario Vincenzo Carafa conferma lo statuto concesso sette anni prima da F. A. Villano, e nel 1557 riconosce all'Università il diritto in perpetuum, e senza corrisposta di sorta, di far pascolare e ghiandare nella metà del bosco demaniale ogni specie di bestiame, e di pascolare e legnare nell'altra metà solamente dal 29 settembre al 15 febbraio, pur conservando il diritto di legnarvi in ogni epoca dell'anno; di riscattare la prestazione annua obbligatoria individuale di due giornate lavorative mediante il pagamento al barone della somma annua complessiva di sessanta ducati; di abbacchiare le ghiande negli appezzamenti che dovranno essere posti a semina senza che il barone abbia diritto a compenso alcuno; di pagare al barone il calo del vino conservato nelle cantine della Corte « se non nella misura che sarà giudicato per esperti »; ecc.

Il 16 ottobre 1569 il nuovo feudatario Bartolomeo Caracciolo conferma gli statuti concessi nel 1541 dal Villano e nel 1557 dal Carafa, ed elargisce un'amnistia generale dalla quale sono tuttavia esclusi i ladri, gli assassini e i contumaci. E concede dei nuovi privilegi: il camerlengo deve occuparsi esclusivamente del governo della Terra e della conservazione delle vettovaglie; i proventi della pandetta devono essere divisi secondo diritto fra il Governatore e il Mastrodatti; e, infine, l'Università è dispensata di continuare a dare al Governatore i sessanta passi l'anno di legna da ardere e le trentasei libbre di paglia di frumento il giorno.

Il 1° novembre 1600 G. B. Caracciolo riconosce ai cittadini dell'Università il diritto di fare rispettare la pandetta delle cause minime e di fare applicare la pandetta in tutte le fiere che si tengono in Volturara, compresa quella del 18 ottobre, detta di S. Luca.

4. — Infine, il 7 maggio 1642 il nuovo feudatario Fabrizio Montalto conferma i precedenti statuti e riconosce ai cittadini dell'Università la piena proprietà della difesa del Domato o Ripa dei

Corvi; il diritto di legnare nella difesa S. Antonio senza « impedimento, nè pagamento alcuno »; e di non essere assoggettati a « commandamenti tanto personali, come d'Animali ita et taliter ».

Però, come controparlita, il barone si riserva il diritto di privare di un dato appezzamento di terreno il vassallo che l'abbia tenuto incolto per un periodo di tempo non inferiore ai sette anni, e di assegnarlo a suo piacimento ad altri.

Dall'altra parte, il barone rinuncia a favore dell'Università al diritto di pascolare, acquare e ghiandare nella difesa detta Ripa dei Corvi, la quale rimane, quindi, di piena proprietà dell'Università, e riconosce a questa il diritto di legnare ut supra anche nel bosco S. Antonio, e di falciare fieno in tutto il territorio della città.

Questi, i dati essenziali degli statuti e dei privilegi in ordine di tempo concessi dai vari feudatari ai coloni di Volturara.

Che se a traverso lo studio assiduo di ottenere dal feudatario nuove concessioni, nuovi privilegi, nuove rinuncie vorremo seguire la lenta evoluzione nel corso del tempo della coscienza civile degli uomini della gleba, non tarderemo a rappresentarci la lotta tenace, sia pure ammantata nei vassalli di espressioni di devozione e di ossequio, che si dibatte tra il feudatario e l'Università.

In quello, il proposito di conservare integri i diritti feudali e di ritrarre dall'esercizio del feudo il massimo utile; in questa, invece, il proposito inespresso di conseguire nuovi e più profondi vantaggi, minando nella sua essenza il diritto che fa del barone il signore e padrone di uomini e di cose.

Ogni nuova concessione del barone segna evidentemente una rinuncia all'esercizio del suo diritto e una diminuzione del suo potere; mentre, per contrapposto, segna un accrescimento del diritto alla libertà del vassallo e una tappa della sua aspirazione a governarsi con leggi e con uomini propri.

Che se nella lotta tenace che durerà sino al 1810 il barone cerca di resistere agli assalti iterati dei vassalli tendenti a conseguire più umane condizioni di vita o di defraudarli dei diritti ad essi riconosciuti con precedenti concessioni, allora l'Università si leva compatta contro il sopruso, chiamando il feudatario a risponderne davanti la suprema magistratura del regno...

NICOLA CHECCHIA